

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2335 del 21/05/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO E VOLTURA dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1328 del 14/03/2017 per lo stabilimento sito nel Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 829 e 830
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2416 del 20/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventuno MAGGIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO E VOLTURA dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1328 del 14/03/2017 per lo stabilimento sito nel Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 829 e 830

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1328 del 14/03/2017, ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BIOSCREEN TECHNOLOGIES S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 830. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento sito nel Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 829 e 830”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 10/04/2017.

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A, l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'Allegato B, il Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Bertinoro in data 19/12/2019, acquisita al Prot. Com.le 22335 e da Arpae al PG/2019/196800 del 23/12/2019, da BIOSCREEN TECHNOLOGIES S.R.L. nella persona di Oliviero Antonaci, in qualità di delegato dall'Amministratore Delegato tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, con riferimento a:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Valutazione impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 953 del 16/01/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/7823 del 17/01/2020, formulata dal SUAP del Comune di Bertinoro ai sensi della L. 241/90, con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che, in data 18/02/2020, la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 3085 e da Arpae al PG/2020/28822 del 24/02/2020;

Tenuto conto che con la trasmissione delle integrazioni, la ditta ha anche comunicato quanto segue: *“(…) con atto stipulato in data 12 dicembre 2019 a rogito del Notaio Filippo Zabban di Milano, n. rep. 72860, ed avente effetto legale dal 31 dicembre 2019, è avvenuta la fusione per incorporazione della società BIOSCREEN TECHNOLOGIES S.R.L. nella società BALCHEM ITALIA S.R.L (…)”*, allegando idonea documentazione a supporto;

Visto che in data 05/05/2020 e 07/05/2020 la Ditta ha trasmesso integrazioni volontarie, acquisite da Arpae ai PG/2020/65253-66851;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d' Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 11/05/2020, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente Allegato A;

- Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995: Atto Prot. Com.le 7438 del 29/04/2020, acquisito da Arpae al PG/2020/63120, a firma del Capo Settore Edilizia e Urbanistica del Comune di Bertinoro, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente Allegato B.

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario:

- **volturare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1328 del 14/03/2017 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BIOSCREEN TECHNOLOGIES S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 830. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento sito nel Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 829 e 830”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 10/04/2017, **in favore di BALCHEM ITALIA S.R.L., con sede legale in Comune di Marano Ticino (NO), Via del Porto snc (C.F./P.IVA 02099130037);**

- **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale succitata, come segue:

- sostituzione dell’Allegato A vigente con Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sostituzione dell’Allegato B vigente con Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e, la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di VOLTURARE la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1328 del 14/03/2017**, avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BIOSCREEN TECHNOLOGIES S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 830. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento sito nel Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 829 e 830”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 10/04/2017, **in favore di BALCHEM ITALIA S.R.L. nella persona del Legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Marano Ticino (NO), Via del Porto snc (C.F./P.IVA 02099130037);**

2. **Di AGGIORNARE, la sopraccitata Determinazione come segue:**

- **sostituzione dell’Allegato A vigente con Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **sostituzione dell’Allegato B vigente con Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

3. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1328 del 14/03/2017.

4. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/90.

5. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1328 del 14/03/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione DET-AMB-2017-1328 del 14/03/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 10/04/17 P.G.N. 6408.

Con l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto viene richiesto quanto di seguito riportato:

- ampliamento della gamma dei prodotti anche nel settore dell'industria dell'alimentazione umana con ingredienti incapsulati. Il nuovo reparto adibito a tale produzione sarà realizzato nell'area dello stabilimento che era stata precedentemente destinata alla produzione di prodotti liquidi, linea questa che non è mai stata avviata. La nuova linea per la produzione di incapsulati per l'industria alimentare presenterà le seguenti nuove emissioni:
 - E13 "Reparto Food Encaps - Incapsulatori: R251-R252-R253-R254-R255-R256, Aria ambiente reparto F30", nella quale confluisce tutta l'aria di processo (portata in emissione 12.000 Nmc/h, dotata di filtro a tessuto);
 - E14 "Sfiato da sistema di trasporto pneumatico - Reparto Food Encaps", nel quale confluisce l'aria derivante dal trasporto pneumatico di principi attivi allo stato di polveri o granulati (400 Nmc/h);
 - IT11 "Impianto termico a servizio reparto food encaps" (800 kW, a metano), utilizzato sia ai fini produttivi che civili;
- ampliamento della capacità produttiva dichiarata nella istanza di AUA da 8 a 24 ore/giorno e da 216 a 365 giorni/anno, con conseguente aumento della durata di tutte le emissioni da 8 a 24 ore/giorno, ad esclusione di E8 "laboratorio" (8 ore/giorno), E11 "Bassina impianto pilota" (8 ore/giorno) e E14 "Sfiato da sistema di trasporto pneumatico - Reparto Food Encaps" (4,5 ore/giorno complessive, derivanti da periodi di attivazione di 15-20 minuti/volta, per 1,5 ore/turno e con 3 turni/giorno);
- la modifica alla emissione autorizzata E4 riguarda l'eliminazione della linea di produzione di prodotti liquidi, la medesima sarà pertanto rinominata "Miscelazione ed insaccamento – linea prodotti mangimi", senza ulteriori modifiche al valore di portata e all'altezza autorizzati;
- alla emissione E8 "Laboratorio" sarà collegata una nuova cappa in aggiunta a quella autorizzata;
- alla emissione autorizzata E12 "Sala pesate" sarà convogliata anche l'aspirazione della cella di produzione per la miscelazione dei prodotti solidi in polvere (mangimi e premiscele), risultando pertanto rinominata "Sala pesate e Vano Tecnico reparto Food Encaps", senza ulteriori modifiche al valore di portata e all'altezza autorizzati;
- alla emissione E7 "Miscelazione e sprayzzazione - linea prodotti microincapsulati" sarà collegato un nuovo miscelatore, senza ulteriori modifiche al valore di portata e all'altezza autorizzati;
- le emissioni E3 ed E3bis vengono rinominate come "Essiccatore – linea prodotti fermentati" a seguito dell'eliminazione del miscelatore da E3 mentre per E3bis la Ditta già nell'istanza del 2016 aveva chiarito che non era presente un miscelatore;
- le emissioni E5, E6, E9 ed E10 vengono rinominate facendo riferimento genericamente alla linea prodotti estrusi, senza modifiche degli impianti collegati.

La Ditta dichiara altresì che la "Linea prodotti estrusi Ruminoprotetti" di cui alle emissioni autorizzate E5 ed E6 è attualmente "ferma e la produzione avviene nel reparto principale dei ruminoprotetti in attesa della decisione di convertire il reparto per altri prodotti per la nutrizione animale".

Con PEC del 17/02/2020, acquisita al protocollo di Arpae PG/2020/25801 del 18/02/2020, la Ditta ha inviato documentazione integrativa e ha comunicato che *“con effetto 31 dicembre 2019 Bioscreen Technologies srl è stato fuso mediante incorporazione nella società Balchem Italia srl”*, allegando idonea documentazione a supporto.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpae, in quanto relativamente alle emissioni i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per attività similari, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Dato atto che, sempre sulla base di quanto sopra riportato ed in considerazione del fatto che non vengono utilizzati prodotti medicati come materie prime, il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo alle modifiche richieste dalla Ditta, ha espresso le seguenti valutazioni:

- emissione E13 *“Reparto Food Encaps - Incapsulatori: R251-R252-R253-R254-R255-R256, Aria ambiente reparto F30”* – come dichiarato dalla Ditta trattasi di lavorazioni del tutto similari a quelle già autorizzate, pertanto si ritiene di fissare il medesimo valore limite per l'inquinante polveri pari a 10 mg/Nmc, derivante dalle valutazioni istruttorie svolte per il rilascio della vigente autorizzazione a che di seguito si riportano: *“A livello generale le lavorazioni presenti nello stabilimento dal punto di vista del quadro normativo di riferimento, possono essere sempre accomunate da operazioni di miscelazione di sostanze o loro essiccamento/pelletizzazione. In relazione ai Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, si può fare riferimento per tutti i punti emissivi (a parte gli sfiati E1 ed E2 e gli estrusori) al punto 4.1.1 “SBARCO, SCARICO, CARICO, MOVIMENTAZIONE E CONSERVAZIONE DI PRODOTTI DI VARIO TIPO SOTTO FORMA DI MATERIALE PARTICELLARE” che recita:*
 - a) *I gas polverosi che si generano da queste fasi produttive devono essere captati e convogliati prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) della presente deliberazione;*
 - b) *Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:*

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/Nmc)
Materiale particellare	20

In relazione alla DGR 2236/09 e smi, per assonanza lavorativa, si può considerare compatibile l'Allegato 4.20 “Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g” che al punto 3 recita:

3. *Gli effluenti provenienti dalle operazioni di scarico, carico e movimentazione cereali devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:*

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/Nmc)
Polveri totali	10

- *Viste le condizioni maggiormente cautelative previste dalla DGR 2236/09 e smi si valuta, come proposto anche dal proponente, l'applicazione del valore limite di emissioni per le polveri totali pari a 10 mg/Nmc.”* Trattandosi di una nuova emissione la Ditta dovrà effettuare la messa a regime e relativi tre monitoraggi. Successivamente, considerato che sarà installato un idoneo impianto di abbattimento (filtro a cartucce) dotato di pressostato differenziale, come previsto dalla D.G.R. 960/99 punto 8.1, la Ditta sarà esentata dall'effettuazione del monitoraggio periodico annuale, che sarà sostituito dalla registrazione su apposito registro delle ispezioni periodiche effettuate al filtro (manutenzioni con

frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro a cartucce con sistema di pulizia automatico ad aria compressa);

- E14 “Sfiato da sistema di trasporto pneumatico - Reparto Food Encaps” – si può anche per questa emissione derivante dal sistema di trasporto pneumatico in depressione per la movimentazione di principi attivi non pericolosi allo stato di polveri o granulati (tipo acidi organici, sodio bicarbonato), come per la precedente E13, fare riferimento al punto 4.1.1 “SBARCO, SCARICO, CARICO, MOVIMENTAZIONE E CONSERVAZIONE DI PRODOTTI DI VARIO TIPO SOTTO FORMA DI MATERIALE PARTICELLARE” dei Criteri CRIAER e al punto 3 dell’Allegato 4.20 alla DGR 2236/09 e smi, da cui si desume per le considerazioni viste prima un valore limite per le polveri totali di 10 mg/Nmc. Trattandosi di una nuova emissione la Ditta dovrà effettuare la messa a regime e relativi tre monitoraggi. Successivamente, considerato che sono comunque presenti dei filtri in maglia metallica da 2 µm all’uscita di ogni tramoggia del sistema di trasporto e da un filtro in poliestere da 0,2-2 µm posto a monte della pompa da vuoto, tenuto conto inoltre che si tratta di una emissione di bassa portata 400 Nmc/h e discontinua della durata di 15-20 minuti per volta (che si ripete complessivamente 4-5 volte per ogni turno di 8 ore), si ritiene di esentare dall’effettuazione del monitoraggio periodico annuale, che sarà sostituito dalla registrazione su apposito registro delle ispezioni periodiche effettuate ai filtri con frequenza mensile, anche in questo caso come per l’emissione E13;

- in merito al nuovo impianto termico di cui alla emissione IT11 “Impianto termico a servizio reparto food encaps” (800 kW, a metano), utilizzato sia ai fini produttivi che civili, la valutazione è da effettuare in relazione all’impianto termico esistente IT2 “Impianto termico a servizio impianto essiccamento” (1,4 MW, a metano) e alle modifiche alla parte Quinta Titolo I del D.lgs. 152/06 e s.m.i., come di seguito riportato:

- nella precedente autorizzazione l’emissione IT2 era considerata come emissione convogliata in atmosfera non sottoposta ad autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell’inquinamento atmosferico” ai sensi dell’art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i, essendo proveniente da un impianto compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell’allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il D.lgs. 183/17 ha modificato la lettera dd) punto 1. parte I dell’allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., abbassando la soglia da 3 MW a 1 MW;
- ne deriva, pertanto, che sia l’emissione esistente IT2 che la nuova emissione IT11 sono sottoposte ad autorizzazione, in quanto la somma delle potenze termiche è superiore ad 1 MW;
- per quanto riguarda la nuova emissione IT11 i valori limite sono individuati al punto 1.3 della Parte III dell’Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, di seguito riportati:

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Polveri totali	5 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc

Il medesimo punto 1.3 prevede che i valori limite per le polveri e gli ossidi di zolfo siano considerati rispettati “se è utilizzato come combustibile metano o gpl”. Tenuto conto altresì che il bruciatore ha potenza termica inferiore a 3 MW, si ritiene di non imporre l’obbligo di autocontrollo per tale emissione, in analogia a quanto previsto dalla D.G.R. 2239/09 e s.m.i punto 4.34 per l’autorizzazione di carattere generale degli impianti termici civili;

- per quanto riguarda IT2, si tratta di una emissione esistente non modificata che deriva da un “medio impianto di combustione esistente” ai sensi delle definizioni che il D.lgs. 183/17 ha aggiunto alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Il Dlgs 152/06 così modificato introduce infatti una nuova disciplina autorizzatoria per tali impianti, comprensiva di valori limite specifici più restrittivi e di un periodo transitorio per l’adeguamento a tali valori limite. A tale scopo l’art. 273-bis comma 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. definisce le tempistiche per l’adeguamento ai valori limite più restrittivi riportati all’Allegato I, nonché disciplina il periodo transitorio relativamente ai valori limite da rispettare, stabilendo che fino alle date stabilite per l’adeguamento i medi impianti di combustione esistenti dovranno rispettare i valori limite riportati nella precedente autorizzazione. Risulta opportuno inserire nell’autorizzazione quanto di seguito riportato:
 - per l’impianto termico ad uso produttivo alimentato a metano di cui alla emissione IT2, che si configura come medio impianto di combustione esistente, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE ed in particolare l’obbligo di presentare

apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Si precisa che i valori limite indicati nella precedente autorizzazione, da rispettare sino ad adeguamento, sono i medesimi sopra riportati per IT11;

- si prende atto dell'ampliamento della capacità produttiva a 24 ore/giorno e 365 giorni/anno e si procederà conseguentemente ad aggiornare l'autorizzazione indicando 24 h/g come valore di durata per tutte le emissioni dello stabilimento ad eccezione di E8 "laboratorio" (8 ore/giorno), E11 "Bassina impianto pilota" (8 ore/giorno) e E14 "Sfiato da sistema di trasporto pneumatico - Reparto Food Encaps" (4,5 ore/giorno);
- vista la tipologia di modifica, tenuto conto che non variano la tipologia di inquinante e le caratteristiche di portata e altezza autorizzate, per le emissioni E4 rinominata "Miscelazione ed insaccamento – linea prodotti mangimi", E7 "Miscelazione e sprayzzazione - linea prodotti microincapsulati" e E12 "Sala pesate e vano tecnico reparto food encaps" si confermano le prescrizioni indicate nella precedente autorizzazione;
- si prende atto della modifica alla emissione E8 "Laboratorio", si conferma che trattasi di emissione convogliata in atmosfera non sottoposta ad autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., essendo proveniente da impianto compreso alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- si rinominano le emissioni E3, E3bis, E5, E6, E9 e E10 come indicato dalla Ditta, confermando le relative prescrizioni indicate nella precedente autorizzazione;
- in merito alla "Linea prodotti estrusi Ruminoprotetti" di cui alle emissioni autorizzate E5 ed E6, attualmente ferma, si ritiene di prescrivere quanto di seguito riportato:
 - la Ditta dovrà preventivamente dare comunicazione della riattivazione delle emissioni E5 e E6 tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Bertinoro;
 - entro i 30 giorni successivi alla riattivazione di tali impianti, dovrà effettuare il monitoraggio annuale prescritto;
- si prende atto che Bioscreen Technologies srl è stata fusa mediante incorporazione nella società Balchem Italia srl, alla quale pertanto saranno volturare le autorizzazioni in quanto gestore dello stabilimento;
- per le altre emissioni non oggetto di modifica si confermano le valutazioni e prescrizioni riportate nell'Allegato A dell'AUA adottata da Arpae SAC di Forlì-Cesena con determinazione DET-AMB-2017-1328 del 14/03/2017.

Il Comune di Bertinoro, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del responsabile dell'endo-procedimento succitate, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione DET-AMB-2017-1328 del 14/03/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 10/04/17 P.G.N. 6408, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al Comune di Bertinoro in data 19/12/2019 prot. n. 22335, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE E8 – LABORATORIO

proveniente da un impianto compreso alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE IT1 – IMPIANTO TERMICO (85,5 kW, a metano)

EMISSIONE IT3 – IMPIANTO TERMICO (70 kW, a metano)

EMISSIONE IT4 – IMPIANTO TERMICO (70 kW, a metano)

EMISSIONE IT5 – IMPIANTO TERMICO (70 kW, a metano)

EMISSIONE IT6 – IMPIANTO TERMICO (70 kW, a metano)

EMISSIONE IT7 – IMPIANTO TERMICO (70 kW, a metano)

EMISSIONE IT8 – CALDAIA (24 kW, a metano)

EMISSIONE IT9 – CALDAIA (24 kW, a metano)

EMISSIONE IT10 – CALDAIA (24 kW, a metano)

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

3. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E1 – SFIATO FERMENTATORE – LINEA PRODOTTI FERMENTATI

EMISSIONE E2 – SFIATO FERMENTATORE – LINEA PRODOTTI FERMENTATI

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione di mangimi, premiscele per mangimi, additivi e integratori alimentari in forma solida e liquida per l'alimentazione di animali da allevamento e di produzione di integratori per l'alimentazione umana sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E3 – ESSICCATORE - LINEA PRODOTTI FERMENTATI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E3bis – ESSICCATORE - LINEA PRODOTTI FERMENTATI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E4 – MISCELAZIONE E INSACCAMENTO – LINEA PRODOTTI MANGIMI

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E5 – MISCELAZIONE ED ESTRUSIONE – LINEA PRODOTTI ESTRUSI

Impianto di abbattimento: ciclone e abbattitore ad umido

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E6 – BASSINE – LINEA PRODOTTI ESTRUSI

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E7 – MISCELAZIONE E SPRAYZZAZIONE - LINEA PRODOTTI MICROINCAPSULATI

Impianto di abbattimento: ciclone, filtro a cartucce con pressostato differenziale e abbattitore ad umido

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E9 – MISCELAZIONE E ESTRUSIONE – LINEA PRODOTTI ESTRUSI

Impianto di abbattimento: ciclone e abbattitore ad umido

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E10 – BASSINE – LINEA PRODOTTI ESTRUSI

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	6.000	Nmc/h
-----------------	-------	-------

Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E11 – BASSINA IMPIANTO PILOTA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	1.200	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E12 – SALA PESATE E VANO TECNICO REPARTO FOOD ENCAPS

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E13 – REPARTO FOOD ENCAPS - INCAPSULATORI: R251-R252-R253-R254-R255-R256 - ARIA AMBIENTE REPARTO F30

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E14 – SFIATO DA SISTEMA DI TRASPORTO PNEUMATICO - REPARTO FOOD ENCAPS

Impianto di abbattimento: filtri metallici sulle tramogge e filtro in poliestere a monte della pompa da vuoto

Portata massima	400	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	4,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE IT2 – IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI ESSICCAMENTO (1,4 MW, a metano)

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	5	m

Durata	24	h/g
--------	----	-----

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE IT11 – IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO REPARTO FOOD ENCAPS (800 kW, a metano)

Portata massima	1.250	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni E13, E14 e IT11 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpae.emr.it), e al Comune di Bertinoro la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni E13, E14 e IT11**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui **nuove emissioni E13 e E14** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni

effettuate.

7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle emissioni E5 ed E9 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Il monitoraggio analitico periodico annuale alle **emissioni E3, E3bis, E4, E6, E7, E10, E11, E12 e E13** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno settimanale per E3, E3bis, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico a scuotimento meccanico e una frequenza almeno mensile per E4, E6, E7, E10, E11, E12 e E13, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 11. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
9. Il monitoraggio analitico periodico annuale alla **emissione E14** è sostituito dall'effettuazione di ispezioni ai filtri delle tramogge e al filtro a monte della pompa da vuoto del sistema di trasporto pneumatico. I dati relativi alle ispezioni effettuate a tali filtri che dovranno avere una frequenza almeno mensile, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 11. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
10. Per l'impianto termico ad uso produttivo alimentato a metano di cui alla **emissione IT2**, che si configura come **medio impianto di combustione esistente**, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE ed in particolare **l'obbligo di presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini** indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi.
11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni settimanali effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E3, E3bis**, così come richiesto al precedente punto 8;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E4, E6, E7, E10, E11, E12 e E13**, così come richiesto al precedente punto 8;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate ai filtri delle tramogge ed al filtro a monte della pompa da vuoto del sistema di trasporto pneumatico, di cui alla **emissione E14**, così come richiesto al precedente punto 9.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista la Istanza di Modifica Sostanziale di AUA presentata dalla Ditta Bioscreen Technologies S.r.l. (ora Balchem Italia Srl) in data 19.12.2019, prot. Comune di Bertinoro n. 22335;

Dato atto che la Ditta Bioscreen Technologies svolge, presso gli stabilimenti siti in via Caduti di via Fani, n. 829 e n. 830, attività di produzione mangimi, premiscele per mangimi, additivi e integratori alimentari in forma solida e liquida per l'alimentazione di animali da allevamento;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1328 del 14.03.2017 Arpae SAC aveva adottato l'Autorizzazione Unica Ambientale inerente gli stabilimenti della ditta Bioscreen Technologies S.r.l. siti in via Caduti di via Fani; tale AUA ricomprendeva il "Nulla Osta Acustico", con prescrizioni;

Vista la documentazione relativa all'impatto acustico presentata dalla Ditta ad integrazione dell'istanza di Modifica di AUA, acquisita al prot. com.le n. 3085 del 18.02.2020, comprensiva del documento "Valutazione di impatto acustico" a firma del TCA ing. Attilio Delli Ponti;

Preso atto che la ditta, nell'ambito della documentazione integrativa presentata (prot. 3085/2020) ha comunicato, tra l'altro: *"Con effetto 31 dicembre 2019 Bioscreen Technologies srl è stato fuso mediante incorporazione nella società Balchem Italia srl come da dichiarazione del notaio ... omissis..."*

Dato atto che la documentazione integrativa presentata è stata trasmessa ad Arpae, Servizio Territoriale Distretto di Forlì, dal SUAP del Comune di Bertinoro con nota prot. 3442 del 21.02.2020;

Dato atto che in merito alla documentazione relativa all'impatto acustico è stato richiesto il parere di Arpae Servizio Territoriale - Distretto di Forlì, con nota prot. Comune di Bertinoro n. 4307 del 04.03.2020;

Visto il parere di Arpae prot. Arpae PG/2020/55538 del 16.04.2020, acquisito al protocollo Comunale n. 6724 del 16.04.2020;

Preso atto che, rispetto alla precedente autorizzazione:

- verrà creato un nuovo reparto denominato "EU Food Encaps"; tale nuova produzione utilizzerà materie solide e liquide naturali ed altri composti sempre per la produzione di creati e confezionati per il settore alimentare zootecnico, non variando pertanto il tipo di attività produttiva già presente;

- l'attività lavorativa cambierà negli orari, andando a coprire tutte le 24 ore giornaliere, ricadendo quindi anche in periodo notturno (22.00 - 06.00);

Preso atto delle "Conclusioni" del parere Arpae prot. PG/2020/55538, che di seguito si riportano:

"Stante quanto attestato dal TCA circa il rispetto dei valori limiti di immissione assoluti e differenziali, diurni e notturni ex artt. 3 e 4 del D.P.C.M. 14/11/1997 e le valutazioni sopra riportate, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole al rilascio di Nulla-Osta acustico ex art. 8 della L. 447/95, subordinato alle seguenti prescrizioni:

1. Entro 6 mesi dall'entrata in esercizio delle nuove attività, dovrà essere trasmesso all'Autorità Comunale un Collaudo acustico post-operam supportato da rilievi fonometrici eseguiti con idonei Tempi di misura diurni e notturni, con quota da terra pari almeno a 4 metri, effettuati nei seguenti punti di misura:

- presso o in prossimità a finestra al piano primo lato mare del ricettore R1;
- presso o in prossimità a finestra al piano primo lato mare del ricettore R2.

Tali rilievi fonometrici, eseguiti ai sensi del D.M. 16/03/1988 devono essere finalizzati a dimostrare l'effettivo rispetto del valore limite differenziale di immissione diurno e notturno ai due ricettori e dovranno considerare e relazionare il Rumore Ambientale nella condizione di massima rumorosità dell'attività produttiva della ditta in oggetto e il Rumore Residuo nella condizione di totale assenza di rumorosità imputabile alla ditta in oggetto. Tale Collaudo acustico dovrà contenere i rilievi fonometrici di congrua durata, la descrizione particolareggiata dei fenomeni sonori rilevati, l'espressa valutazione di eventuali componenti impulsive e tonali e le condizioni di apertura/chiusura di portoni/finestroni dell'attività produttiva in oggetto durante i rilievi effettuati. Entro il medesimo termine dovrà essere eventualmente presentato il progetto delle opere di mitigazione acustica idonee ad assicurare il rispetto dei limiti acustici di legge, se occorrenti;

2. *Le bocche di aspirazione sul tetto del fabbricato al civico 830 (di cui al punto 5.2.24 della Relazione acustica presentata), devono essere mantenute con rivestimento fonoassorbente e orientate ortogonalmente alla posizione dei ricettori R1 e R2;*

3. *Fermo restando gli adempimenti di cui all'art. 6 del D.P.R. 59/2013, ogni modifica tesa a variare le condizioni autorizzate, che comporti un incremento della rumorosità, dovuto all'attività lavorativa o agli impianti/macchinari utilizzati, rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di una nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla D.G.R. 673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente al fine di valutare tali modifiche e il rispetto dei limiti di legge, ovvero la necessità di aggiornare il Nulla-Osta acustico rilasciato";*

Visto il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;

Vista la Legge 447/95;

Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento valutazione di impatto acustico prot. 7301 del 27.04.2020;

PRESCRIZIONI

1. Entro 6 mesi dall'entrata in esercizio delle nuove attività, dovrà essere trasmesso all'Autorità Comunale un Collaudo acustico post-operam supportato da rilievi fonometrici eseguiti con idonei Tempi di misura diurni e notturni, con quota da terra pari almeno a 4 metri, effettuati nei seguenti punti di misura:

- presso o in prossimità a finestra al piano primo lato mare del ricettore R1;
- presso o in prossimità a finestra al piano primo lato mare del ricettore R2.

Tali rilievi fonometrici, eseguiti ai sensi del D.M. 16/03/1988 devono essere finalizzati a dimostrare l'effettivo rispetto del valore limite differenziale di immissione diurno e notturno ai due ricettori e dovranno considerare e relazionare il Rumore Ambientale nella condizione di massima rumorosità dell'attività produttiva della ditta in oggetto e il Rumore Residuo nella condizione di totale assenza di rumorosità imputabile alla ditta in oggetto. Tale Collaudo acustico dovrà contenere i rilievi fonometrici di congrua durata, la descrizione particolareggiata dei fenomeni sonori rilevati, l'espressa valutazione di eventuali componenti impulsive e tonali e le condizioni di apertura/chiusura di portoni/finestroni dell'attività produttiva in oggetto durante i rilievi effettuati. Entro il medesimo termine dovrà essere eventualmente presentato il progetto delle opere di mitigazione acustica idonee ad assicurare il rispetto dei limiti acustici di legge, se occorrenti;

2. Le bocche di aspirazione sul tetto del fabbricato al civico 830 (di cui al punto 5.2.24 della Relazione acustica presentata), devono essere mantenute con rivestimento fonoassorbente e orientate ortogonalmente alla posizione dei ricettori R1 e R2;

3. Fermo restando gli adempimenti di cui all'art. 6 del D.P.R. 59/2013, ogni modifica tesa a variare le condizioni autorizzate, che comporti un incremento della rumorosità, dovuto all'attività lavorativa o agli impianti/macchinari utilizzati, rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di una nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla

D.G.R. 673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente al fine di valutare tali modifiche e il rispetto dei limiti di legge, ovvero la necessità di aggiornare il Nulla-Osta acustico rilasciato;

4. **Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui alla prescrizione n. 1, la data di entrata in esercizio delle nuove attività dovrà essere comunicata al Comune di Bertinoro tempestivamente, e comunque entro 15 giorni dalla data di entrata in esercizio delle attività stesse.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.